differita la discussione, ed il progetto di legge stampato e distribuito. Altri rappresentanti appoggiano la sua domanda; io mi credo in debito di consultare l'Assemblea sul differimento della discussione.

La prova per alzata e seduta riesce dubbia: si procede all'appello nominale, e 48 rappresentanti contro 21 adottano che la discussione non

sia interrotta.

Il presidente: C'è nessuno che abbia altre emende a proporre? L'emenda, che più si discosta dall'ultima redazione della Commissione, e quella del rappresentante Tommasco, in cui sta compresa quella del rappresentante Searpa. Seguono le emende del rappresentante Pincherle e del rappresentante Errera. Finalmente vi è l'articolo della Commissione. Porrò a'voti prima l'emenda del rappresentante Tommasco. (Non è adottata.) Ora porremo a'voti l'emenda del rappresentante Pincherle.

Il rappresentante Errera dichiara di ritirare la propria, ed il rappresentante Ferrari Bravo, in nome della Commissione dichiara di aderire all'emenda Pincherle, purche sia ritenuta l'espressione di nomini di mare,

anzichè quella esclusivamente di marinai.

L'emenda del rappresentante Pincherle con questa mutazione, cui egli dà il suo assenso, è posta a'voti ed approvata, e diventa l'articolo 4. della legge.

Poscia è data lettura degli articoli 4., 5., 6., 7., del progetto i

quali, posti ai voti singolarmente, sono approvati.

Si legge l'articolo 8. Il rappresentante Tornielli chiede la parola.

Il rappresentante G. B. Tornietti: Nella legge d'icri, l'Assemblea credette, dietro proposta della Commissione, fare atto di giustizia, accordando un particolare privilegio ai figli unici, e li collocò nella quarta lista, e nella sesta lista collocò i figli unici di madre vedova. Non comprendo perchè in questa leva non sia stato dato un privilegio ai figli

unici; ad ogni modo, me ne faccio io il proponente.

Il roppresentante Baldisserotto: Questa sarebbe veramente un'innovazione a tutte le leggi che esistono per l'iscrizione marittima. Questa distinzione non la si sece mai, poichè gli uomini di mare, se anche sigli unici, non si trovano in condizione disserente, sia che servano nella marina di guerra o nella marina mercantile. La paga che ricevono servendo il mercante, la ricevono egualmente servendo il militare; e possono così essere di sussidio alle samiglie si in un caso che nell'altro. È per questo che io ritengo non aver i legislatori satto mai alcuna distinzione riguardo ai sigli unici per la iscrizione militare marittima.

Il roppresentante Tornielli propone che la sua aggiunta abbia il

lerzo posto, o formi la terza lista.

Posta a'voti, l'aggiunta è scartata.

Poscia è messo a'voti l'articolo 8, come fu letto, ed accettato. Esso diviene l'art. 9, della legge.

Si leggono quindi gli articoli 9., 10., 11. e 12.

Posti a'voti, sono accettati.

Letto l'articolo 13., il rappresentante Costantino Alberti propone che la cifra di lire 12 sia portata fino a 20.

L'Assemblea rigetta l'emenda Alberti,